



dott. Enzo Nicolini

NOTAIO

via Enrico Pessina, 15

22100 - Como (CO)

Tel./Fax 031 309146

email:

notaioenzonicolini@gmail.com

N. 4126 di Repertorio N. 2946 di Raccolta
—VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE—
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré), il giorno 2 (due) del mese di gennaio, alle ore diciassette e minuti quarantasette.

In Como, nel mio studio in via Enrico Pessina n. 15.

Avanti a me dottor Enzo Nicolini, Notaio in Como, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione non riconosciuta

"ARTE & ARTE"

con sede in Como, via Pannilani n. 23, avente durata illimitata, Associazione di Promozione Sociale avente il codice fiscale 02125350138, iscritta nell'apposito Registro tenuto dalla Provincia di Como, retta dallo Statuto adottato con delibera assembleare assunta in data 15 ottobre 2007 di cui al verbale ricevuto in pari data al n. 67810/31735 di repertorio dal notaio Achille Cornelio di Como (registrato a Como il 22 ottobre 2007 al n. 11566 serie 1T), assemblea convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
- 2) Adozione di nuovo testo di statuto adeguato alla disciplina del Terzo Settore;
- 3) delibere inerenti e conseguenti.

Il signor **TOTARO Domenico**, nato a Como il 18 agosto 1948, ivi residente in via Pannilani n. 23, codice fiscale TTR DNC 48M18 C933Y, domiciliato per la carica presso la sede della associazione, persona della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo, assunta la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 7 dello statuto sociale,

dichiara e fa constare quanto segue:

-- che l'assemblea è stata convocata a mezzo comunicazione scritta inviata a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;

-- che sono qui presenti tutti gli aderenti all'associazione, signori:—

. **TOTARO Domenico**, sopra generalizzato, in proprio;

. **RE Paola**, nata a Como il 29 settembre 1980, ivi residente in via Acquanera n. 10, codice fiscale REX PLA 80P69 C933I, in proprio;—

. **RE Jacopo**, nato a Como il 29 gennaio 1982, ivi residente in via Acquanera n. 10, codice fiscale REX JCP 82A29 C933O, in proprio;—

-- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona dei Consiglieri, RE Jacopo e RE Paola e TOTARO Domenico, Vice Presidente;

-- che esso medesimo presidente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

-- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta alle ore diciassette e minuti cinquanta, ricorda anzitutto che lo scorso 24 aprile 2022 è

REGISTRATO A

COMO

Il 05 gennaio 2023

al n. 121 serie 1T

Euro 200,00



Firmato digitalmente da
ENZO NICOLINI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI
COMO:80017310139

scomparsa **BORTOLASO Nazzarena**, nata a Badia Polesine (RO) il 5 luglio 1955, socio fondatore e Presidente di questa associazione, e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio Direttivo. Propone quindi che ad assumere tale carica sia se medesimo, TOTARO Domenico ed informa che, in caso di sua nomina a tale carica, occorrerà nominare un nuovo Vice Presidente in sua sostituzione. Il presidente invita quindi i presenti a manifestare la propria candidatura alle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il presidente informa l'assemblea che, come già segnalato in precedenza, si rende necessario adeguare l'assetto e lo Statuto dell'associazione alle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 117/2017 (in seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") in materia di Associazioni di Promozione Sociale, anche al fine di evitare le conseguenze derivanti dalla cancellazione di questa associazione dal Registro Provinciale dell'associazionismo di Como. Vengono quindi illustrate le principali peculiarità portate Codice del Terzo Settore e nello specifico le scelte statutarie che il Consiglio direttivo ritiene necessario ed opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in conseguenza dell'emanazione e della progressiva entrata in vigore del "CTS", comportante peraltro l'abrogazione della legge n. 383/2000 dettata in tema di Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente ricorda in particolare che, ai sensi dell'art. 35 del CTS, l'Associazione dovrà adeguare, entro i termini di legge, il numero degli associati a quello minimo stabilito dal comma 1 del medesimo articolo ed a tal proposito informa l'assemblea che è in fase di conclusione l'individuazione dei soggetti ritenuti adeguati per fare parte della "ARTE & ARTE".

Il presidente continua la sua esposizione illustrando all'assemblea il nuovo testo di statuto che si intende adottare anche ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 117/2017 chiedendo a me Notaio di darne lettura in assemblea. Ci si sofferma in particolare sull'articolo inerente lo scopo dell'associazione e le attività di interesse generale alle quali può essere ricondotta l'attività attualmente svolta dall'associazione medesima.

Il Presidente, terminata la discussione, invita l'assemblea ad esprimersi su quanto sopra esposto mediante votazione palese. — L'Assemblea, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, all'unanimità dei presenti —

delibera come segue:

- 1) di nominare Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo i signori TOTARO Domenico e RE Jacopo i quali, presenti, dichiarano di accettare la carica, dichiarando altresì che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;
- 2) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di statuto della associazione, soggetto alla disciplina degli

Enti del Terzo Settore, comportante in particolare l'adozione della denominazione **"ARTE & ARTE Associazione di Promozione Sociale"** in breve **"ARTE & ARTE APS"** e la determinazione delle attività di interesse generale che l'associazione andrà a svolgere (nello specifico quelle di cui all'art. 5, lettere d), f), i), k) del D.Lgs. n. 117/2017);

3) di dare atto che l'entrata in vigore dello Statuto retto dalla disciplina del CTS comporterà l'immediata abrogazione dello Statuto attualmente vigente, retto dalla disciplina di cui alla legge n. 383/2000;

4) di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo a compiere quanto necessario per il buon esito dell'iscrizione dell'Associazione nel predetto RUNTS, sezione APS, con piena facoltà per il Consiglio Direttivo di apportare al presente verbale ed allo Statuto allegato quelle correzioni, integrazioni, soppressioni e modifiche di natura meramente formale che fossero a tal fine necessarie, nonché di eseguire tutti gli adempimenti all'uopo necessari.

Proclamati i risultati, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara che l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti ventitrè.

Il Comparsante mi consegna il nuovo testo di statuto dell'Associazione, che si allega sotto la lettera **"A"**.

Le spese di questo atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

E richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale e l'ho letto, unitamente all'allegato "A", al comparsante che lo approva; viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quindici.

Consta di un sol foglio scritto da me notaio, in gran parte con mezzi meccanici ed in minor parte a mano, su tre facciate intere e su questa sin qui.

F.TO: DOMENICO TOTARO; ENZO NICOLINI (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A" AL N. 4126/2946 DI REPERTORIO
STATUTO

Art. 1) È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/ 2017 (codice del Terzo settore) e delle disposizioni in esso richiamate, la associazione di promozione sociale denominata

"ARTE & ARTE Associazione di Promozione Sociale"

in breve **"ARTE & ARTE APS"**.

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2) L'associazione ha sede legale nel Comune di Como, alla via Pannilani n. 23.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 3) L'associazione avrà durata illimitata.

Art. 4) L'associazione è disciplinata dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Art. 5) L'organizzazione opera nel settore della promozione della cultura e dell'arte e della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare essa ha come scopo la promozione e la diffusione, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione ed arricchimento culturale, della cultura e della conoscenza dell'arte contemporanea e nello specifico della cosiddetta "fiber art" (arte tessile), ciò anche in considerazione del ruolo che il comparto tessile ha avuto ed ha tutt'ora per la città di Como e di come tale comparto abbia consentito di far conoscere Como nel mondo.

Per il perseguimento di tali finalità l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle produzioni materiali ed immateriali della "fiber art";

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale, con particolare riguardo alla "fiber art";

- la promozione della raccolta di fondi e della richiesta di contributi pubblici e privati da destinare alle finalità dell'associazione;

- promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con gli altri istituti culturali presenti sul territorio e in particolare con quelli aventi scopi e finalità analoghi, sia nel campo della acquisizione, valorizzazione e gestione di attività di comune

interesse, sia nell'ambito delle attività culturali promozionali, didattiche, educative e di ricerca progettate con finalità condivise e rivolte ad utenze omogenee.

Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

È consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 6) L'associazione si propone di svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 7) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative; attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli

intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8) Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

Gli associati si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9) Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà

richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Art. 10) La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 11) La attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

Art. 12) La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 13) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo.

Art. 14) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15) L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica certificata con l'utilizzo della firma digitale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati. Le maggioranze previste per la assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Art. 17) L'organo di amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea nella maggioranza tra i propri associati.

Esso dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano

presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione - intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero) - occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 19) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova per i terzi dell'impedimento del Presidente.

Art. 20) L'organo di controllo è formato da tre membri tra cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21) I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Art. 22) Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 23) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

Art. 24) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore.

Como, addì 2 (due) gennaio 2023 (duemilaventitré).

F.TO: DOMENICO TOTARO; ENZO NICOLINI (impronta del sigillo)

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA
A ORIGINALE ANALOGICO**

(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. Enzo Nicolini, notaio in Como, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti, firmato a norma di legge.